

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1675

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDELLI, LARIZZA e CHERCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1995

Istituzione del Ministero delle attività produttive

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge concerne la istituzione del Ministero delle attività produttive e la corrispondente soppressione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero. Nel nuovo Ministero confluiscono le attività attribuite alle Amministrazioni centrali dello Stato a seguito della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'esigenza di una riorganizzazione dei Ministeri è avvertita e fondata. Questa necessità risponde da un lato all'obiettivo di riorganizzazione dello Stato redistribuendo le competenze fra le Amministrazioni centrali e le regioni e dall'altro di ridefinire sul piano più propriamente funzionale le Amministrazioni centrali al fine di implementarne sostanzialmente l'efficienza e l'efficacia dell'azione.

La richiamata esigenza è stata espressa dai referendum che hanno abrogato le leggi istitutive del Ministero dell'agricoltura e foreste e il Ministero del turismo e dello spettacolo ed era stata recepita dal Parlamento che con l'approvazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537 aveva conferito al Governo la delega per procedere alla riorganizzazione dell'Amministrazione centrale dello Stato, compresa la istituzione di nuovi ministeri e la soppressione di quelli esistenti. Tale ampia delega non è stata utilizzata nella misura adeguata all'obiettivo sottostante.

Deve pure essere rimarcato che lo spirito referendario è stato in una qualche misura tradito dalla tendenza delle Amministrazioni a riprodurre nuovi centralismi persino nelle materie sulle quali la volontà popolare aveva avuto modo di manifestarsi inequivocabilmente con le risposte ai referendum.

Scaduta la delega conferita al Governo, è dunque necessario riprendere in Parlamento l'iniziativa riformatrice in questo

campo anche attraverso modificazioni che pure non investendo l'intero apparato centrale dello Stato ne modificano aspetti significativi in funzione di obiettivi non più differibili.

Nel settore delle attività produttive, risulta del tutto anacronistica l'attuale suddivisione delle competenze in materia di commercio estero e di industria.

L'economia italiana è largamente orientata verso l'esportazione. La ripresa in atto è stata trainata innanzitutto dal sostanziale incremento del volume di scambi di merci con l'estero.

Il commercio con l'estero è un formidabile fattore dello sviluppo produttivo del nostro Paese.

C'è dunque una forte interconnessione e interazione tra politica del commercio estero e politica industriale. Risiede qui la più chiara motivazione della proposta di unificazione sotto una unica responsabilità politica delle attività oggi suddivise fra i due Ministeri. La unicità della responsabilità è quanto si riscontra in altri paesi orientati all'*export* quali ad esempio il Giappone.

Nel Ministero delle attività produttive devono confluire anche le competenze in materia di turismo, non attribuite alle regioni.

Ad avviso dei proponenti tutto ciò che riguarda le attività economico-impresariali va ricondotto sotto un'unica responsabilità.

Riteniamo erronea la riattribuzione delle competenze sul turismo come delineate dal decreto-legge emanato sull'argomento.

La stessa istituzione del Ministero delle risorse alimentari e forestali, in sostituzione del soppresso Ministero dell'agricoltura e foreste, risponde a logiche particolaristiche che, ancorchè legittime, vanno a discapito della funzione di regolazione cui deve rispondere uno Stato moderno.

Il disegno di legge conferisce inoltre al nuovo Ministero un'organizzazione più moderna. Si sottolinea l'articolazione funzionale per dipartimenti e in questo ambito, la istituzione del dipartimento per l'impresa di minore dimensione a riconoscimento del peso che questo comparto ha nell'economia italiana sia per il volum,e prodotto che per l'occupazione e della necessità di politiche specifiche.

L'approvazione del presente disegno di legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato poichè della istituzione di un'unica Amministrazione che opera in luogo di più amministrazioni contemporaneamente soppresse, derivano verosimilmente economie di spesa rispetto alla situazione attuale. Conseguentemente l'articolato non reca disposizioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato «il Ministero».

2. Sono soppressi i ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del Tesoro. Sono soppresse le Ragionerie centrali istituite presso i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

Art. 2.

1. Appartengono alla competenza del Ministero:

a) le funzioni attribuite, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ivi comprese le funzioni già proprie del Ministero delle partecipazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.

b) le funzioni attribuite, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del commercio con l'estero;

c) le azioni delle società di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

d) le funzioni attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della soppressione del ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Tra le funzioni già proprie dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, delle

partecipazioni statali e del turismo e dello spettacolo, trasferite al Ministero ai sensi del comma 1, rientrano:

- a) la partecipazione a comitati interministeriali;
- b) l'esercizio dei poteri di vigilanza su enti.

Art. 3.

1. Il Consiglio di amministrazione del Ministero è organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro nonché di coordinamento complessivo dell'attività del Ministero e della gestione unitaria del personale.

2. Del Consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro o un sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede, il Segretario generale, i direttori generali e i rappresentanti del personale eletti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41.

Art. 4.

1. È istituito l'ufficio del Segretario generale del Ministero, alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive; dura in carica cinque anni, può essere confermato solo una volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del settantaseiesimo anno di età. Il Segretario generale ha la qualifica di Dirigente generale di livello B.

2. L'incarico di Segretario generale può essere conferito ad un dirigente generale del Ministero, o di altre amministrazioni dello Stato aventi qualifica equiparata o superiore, oppure a persona scelta tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure a un docente universitario, o ad altra persona

di cui sia riconosciuta la competenza in materie economiche. L'incarico non può essere conferito a chi abbia svolto funzioni di Governo, o funzioni giurisdizionali o di controllo sulla pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici.

3. Il Segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici del ministero, e vigila sulla efficienza delle rispettive strutture. Il regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, disciplina l'organizzazione degli uffici, posti alle dirette dipendenze del Segretario generale, preposti:

a) all'elaborazione di studi di politica economica ed alla valutazione dell'andamento delle attività produttive, in collaborazione con le altre amministrazioni dello Stato, con gli Istituti di ricerca e con il sistema statistico nazionale;

b) alla determinazione e valutazione degli indici di efficienza delle strutture amministrative.

Art. 5.

1. L'organizzazione del Ministero si articola in cinque dipartimenti e una direzione generale. I dipartimenti si articolano in direzioni centrali.

2. Sono costituiti i Dipartimenti:

a) della produzione industriale grande e media impresa;

b) della piccola impresa e dell'artigianato;

c) dell'energia e delle attività estrattive;

d) del commercio interno, del turismo e delle assicurazioni;

e) del commercio con l'estero.

3. È costituita la Direzione generale degli affari generali e del personale.

4. L'organizzazione delle direzioni centrali e delle articolazioni di livello inferiore del Ministero, nonché degli uffici posti alle dirette dipendenze del Segretario generale, è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'orga-

nizzazione delle Direzioni centrali si conforma al principio della valorizzazione dell'esperienza organizzativa e funzionale delle direzioni generali esistenti nei Ministeri soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

5. La gestione delle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si svolge sotto la diretta responsabilità del Ministro, che può rilasciare delega ad un sottosegretario di Stato, al Segretario generale o al direttore generale di un dipartimento.

Art. 6.

1. Il Ministero, nell'ambito della normativa di cui alla presente legge ed al regolamento previsto dall'articolo 5, comma 4, provvede alla ridefinizione degli uffici e delle piante organiche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ad ogni altro adempimento previsto dal medesimo decreto.

2. Ai sensi del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, sono di competenza del Ministero i provvedimenti relativi alla mobilità del personale e alla eventuale messa in disponibilità del personale proveniente dai Ministeri soppressi ai sensi dell'articolo 1.

